

REGOLAMENTO DELL' ANCE PESCARA
SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DI CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

E' costituita nell'ambito di Confindustria Chieti Pescara l' "ANCE Pescara - Sezione dei Costruttori Edili di Confindustria Chieti Pescara ", di seguito indicata "ANCE Pescara".

Il presente Regolamento, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto di Confindustria Chieti Pescara ed approvato da Ance Pescara e dal Consiglio Generale di Confindustria Chieti Pescara, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

SCOPI

Art. 2

L'Ance Pescara, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di Confindustria Chieti Pescara, ha per scopo la promozione dello sviluppo e del progresso dell'industria edilizia e la tutela dei diritti e degli interessi professionali degli imprenditori associati.

A tal fine l'Ance Pescara , in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) adotta il codice etico Ance
- c) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del CCNL ed in conformità alle direttive dell'ANCE nazionale;
- d) interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- e) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituita norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- f) designa ai competenti organi di Confindustria Chieti Pescara i propri rappresentanti, sia nella stessa Confindustria Chieti Pescara che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre da Confindustria Chieti Pescara, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- g) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- h) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del CCNL di settore, ed attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale ed al benessere delle maestranze stesse;
- i) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- l) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;

m) compie, in genere, tutti gli atti in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali della Sezione, inclusa la sottoscrizione e detenzione di quote di partecipazione a società, consorzi ed enti vari.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi dell'Ance Pescara saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza di Confindustria Chieti Pescara .

TITOLO II SOCI

AMMISSIONE A SOCIO - CESSAZIONE Art. 3

Sono soci dell' Ance Pescara le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Chieti Pescara ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa, da institori o procuratori delle imprese stesse, nonché da altro soggetto della compagine sociale espressamente delegato alla rappresentanza dell'impresa nell'Ance Pescara.

La domanda di ammissione e la cessazione da Socio dell'Ance Pescara, sono esaminate dal Consiglio Direttivo per un parere vincolante preventivo.

RAPPORTI CON L'ANCE Art. 4

L'Ance Pescara è aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli statuti dell'ANCE e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

DIRITTI DEI SOCI Art. 5

Dall'adesione a Confindustria Chieti Pescara e dall'appartenenza all' Ance Pescara derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto ad avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Chieti Pescara nonché di quelli istituiti specificatamente nel loro interesse e per la loro tutela.

DOVERI DEI SOCI Art. 6

L'appartenenza all' Ance Pescara comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare e fare osservare, oltre allo Statuto di Confindustria Chieti Pescara, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell' Ance Pescara;

- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l' Ance Pescara e l'ANCE nazionale e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, delle sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie e i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall' Ance Pescara per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell' Ance Pescara.

CONTRIBUITI

ART. 7

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Chieti Pescara per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità dell'Ance Pescara che ne ha la completa disponibilità per il finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito delle quote e contribuzioni affluisce al fondo comune dell' Ance Pescara che è distinto dal patrimonio Confindustria Chieti Pescara , del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE nazionale, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE nazionale stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE nazionale.

ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Art. 8

L' Ance Pescara fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE nazionale che svolgono attività nella circoscrizione dell' Ance Pescara, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE nazionale, di cui al precedente art. 7.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 9

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe Confindustria Chieti Pescara e del registro delle imprese confederate, presso l' Ance Pescara viene istituita un' Anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall' Ance Pescara, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

L'elenco, completo dei voti spettanti ad ogni singola impresa, è tenuto a disposizione dei soci, per la consultazione, a partire da 30 giorni prima dello svolgimento delle Assemblee Sezionali.

TITOLO III

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 10

Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Garanti Contabili;
- f) i Proviviri.

Gli organi dell'Ance Pescara sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ELEGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

ART. 11

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, nonché ogni altro soggetto della compagine sociale espressamente delegato alla rappresentanza dell'impresa nell'Ance Pescara.

Alla carica di Proviviri e di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili, possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 12

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili per un solo triennio successivo a quello dell'elezione. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestono anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE nazionale e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 22

ASSEMBLEA DEI SOCI - COSTITUZIONE**ART. 13**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 3 ed in regola con i contributi associativi.

Il socio, in regola con il versamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto a voti supplementari in misura proporzionale all'importo dei contributi associativi di sua pertinenza versati nel precedente biennio, o nell'ultimo biennio di accertamento, secondo la seguente tabella:

per la parte da € 600 a € 1.500:

1 voto per ogni 500 o frazione superiore a 250 €;

per la parte da € 1.500 a € 5.000:

1 voto per ogni 750 o frazione superiore a 375 €;

per la parte da € 5.000 a € 15.000 :

1 voto per ogni € 1.500 o frazione superiore a 750 €;

per la parte sopra € 15.000,01:

1 voto per ogni 2.500 o frazione superiore a 1.250 €.

Per l'individuazione del contributo di riferimento, ai fini dell'assegnazione dei voti supplementari, si opera calcolando la metà dei contributi associativi di pertinenza del socio versati negli ultimi 2 anni precedenti l'Assemblea, o comunque degli ultimi 2 anni per i quali si disponga di dati accertati.

CONVOCAZIONI, DELIBERAZIONI, VERBALI**ART. 14**

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno 1 volta l'anno per una data posteriore al mese di marzo.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o anche via fax , o Posta Elettronica Certificata –PEC- , da inviarsi a ciascuno dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente o anche via fax con preavviso di almeno 3 giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ance Pescara e, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci in regola con i versamenti dei contributi associativi. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati

ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 15

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Ance Pescara sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere 2 Vice Presidenti su proposta del Presidente;
- d) eleggere il Tesoriere e i componenti il Consiglio Direttivo, nel numero di 11;
- e) nominare i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- f) nominare i Probiviri
- g) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

In sede straordinaria:

- h) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica da parte del Consiglio Generale di Confindustria Chieti Pescara ;
- i) deliberare in merito allo scioglimento dell' Ance Pescara a norma del successivo art. 26.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai due vice Presidenti, da 11 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e dal Tesoriere, che ne fa parte con voto consultivo.

Sono componenti di diritto il Delegato Provinciale al Comitato Piccola Industria di Confindustria Pescara, il Presidente della Cassa Edile, il Presidente del Formedil Pescara, il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili dell'Ance Pescara – GIE -.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti in Assemblea o con soci che, a giudizio del Consiglio si siano distinti in attività in sostegno dell' Ance Pescara o di Confindustria Chieti Pescara nel periodo di riferimento. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno 1 volta ogni trimestre, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 5 componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione è fatta telegraficamente o anche via fax con preavviso di almeno 2 giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto deliberativo. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese.

ATTRIBUZIONI

Art. 18

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art.2, punti e) e f);
- c) nominare tra i soci appartenenti alla categoria della piccola impresa il Delegato provinciale della Piccola Industria;
- d) nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, all'occorrenza, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- e) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- f) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- g) predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- h) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- i) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune dell'Ance Pescara;
- l) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 19;
- m) deliberare la proposta al Consiglio di Confindustria Chieti Pescara per la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci o per l'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Ance Pescara;
- n) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- o) approvare il Regolamento dei Giovani Imprenditori Edili dell'Ance Pescara e le sue eventuali modifiche;
- p) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art.12;
- q) formulare pareri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma;
- r) curare il coordinamento con di Confindustria Chieti Pescara.

PRESIDENZA - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

ART. 19

Il Presidente dell' Ance Pescara è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell' Ance Pescara nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell' Ance Pescara.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Ance Pescara;
- d) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Ance Pescara;
- e) vigilare sull'andamento dei servizi, sugli atti amministrativi e su quanto disposto dalla tecnostruttura di interesse dell'Ance Pescara e dei suoi associati;
- f) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Ance Pescara;
- g) esercitare i più ampi poteri di firma per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito di questi, egli ha facoltà di aprire e gestire per gli obiettivi statutari ogni tipo di rapporto creditizio e bancario, anche delegando al Tesoriere poteri analoghi in materia creditizia e bancaria;
- h) curare che tutti gli atti dell'Ance Pescara siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare, in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione. Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare l'Ance Pescara nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Chieti Pescara.

Egli rappresenta altresì l'Ance Pescara in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta l'Ance Pescara negli organi Confindustria Chieti Pescara, secondo quanto stabilito dallo Statuto della stessa Confindustria Chieti Pescara.

Il Presidente può rilasciare delega al Direttore o a dipendenti di Confindustria Chieti Pescara per il compimento, in nome e per conto dell'Ance Pescara, dei seguenti atti:

- a) operazioni di cassa di qualsiasi genere ed in particolare operazioni di incasso e sconto;
- b) il cambio in contanti o l'accredito in conto (effetti cambiari, assegni bancari e circolari ed ogni altro titolo di credito recante la firma del Presidente o del Tesoriere);
- c) il ritiro (anche a debito dei conti correnti della Sezione) di assegni circolari, altri titoli di credito e valori di qualsiasi specie;
- d) l'esecuzione dei versamenti in conto e su libretti di deposito a risparmio, sia contanti che in assegni.

I VICE PRESIDENTI

ART. 20

I Vice Presidenti, in numero di 2, sono eletti dall'Assemblea al proprio interno su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 15 - lett.c - e durano in carica 3 anni. Essi coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento, ai sensi dell'art. 19 comma 4, ed operando nell'ambito di deleghe loro assegnate per materia o per settore di interesse.

IL COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

ART. 21

Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da 3 Componenti effettivi eletti, con voto limitato, dall'Assemblea che nomina tra essi anche il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge 2 Componenti supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti Contabili durano in carica per il triennio di cui all'art. 12 e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Ance Pescara e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti Contabili partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Dalle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

I PROBIVIRI

Art. 22

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Pescara tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al Presidente di Ance Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance Nazionale.

L'interpretazione del presente regolamento è di esclusiva competenza dei Probiviri che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri dell'Associazione territoriale al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

I Probiviri possono disporre, previo parere favorevole dei Probiviri dell'Associazione territoriale, la decadenza dalle cariche della Sezione per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Eventuale ricorso potrà essere demandato ai Probiviri di Ance.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Nel caso di controversie tra la Sezione Ance oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Chieti Pescara non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Associazione territoriale, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto di Confindustria Chieti Pescara.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria Chieti e Pescara.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE
E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE
PATRIMONIO DELL'ANCE PESCARA
SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

SEGRETARIO
ART.23

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Segretario, fa parte dell'organico dell'Associazione Industriali e, pertanto, dipende dal Direttore della Associazione stessa.

FONDO COMUNE
ART. 24

Il Fondo comune dell'Ance Pescara è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituiti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di Confindustria Chieti Pescara.

Il patrimonio costituito dal fondo comune è destinato esclusivamente a soddisfare le obbligazioni assunte dagli organi che rappresentano l'Ance Pescara.

Il fondo comune costituisce patrimonio dell'Ance Pescara, separato rispetto a quello di Confindustria Chieti Pescara. Il Patrimonio dell'Ance Pescara, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

ART. 25

Per l'Amministrazione del Fondo comune della Sezione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono disposti di concerto dal Presidente della Sezione e dal Tesoriere, nell'ambito dei poteri indicati agli articoli precedenti. Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

In casi particolari e ove necessario, il Presidente può delegare ad uno dei Vice Presidenti atti di propria competenza.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

ART. 26

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentanti all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Revisori dei Conti che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato in assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere. Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 15, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

DURATA – SCIoglimento

ART. 27

La Sezione è costituita a tempo indeterminato. La Sezione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, sempre che questi ultimi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutte le aziende appartenenti alla Sezione in regola con i versamenti.

Qualora tale numero di voti non sia rappresentato in prima convocazione, sarà convocata, a termine di Statuto, ma comunque non prima di 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione, una seconda Assemblea, la quale potrà deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Sezione con la maggioranza dei soci presenti, qualunque ne sia il loro numero.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione della Sezione deve provvedere, a maggioranza assoluta dei voti, alla nomina di un liquidatore, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità di liquidazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RICHIAMO ALLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA

ART. 28

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Chieti Pescara, nel cui ambito la Sezione è costituita.

CONTROVERSIE

ART. 29

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e di Confindustria Chieti Pescara sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

Norma transitoria

Art.30

Il presente Regolamento diventa immediatamente esecutivo dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.